



Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata

US
r
Ufficio
Scolastico
Regionale
Basilicata

VALUTAZIONE FINALE ALUNNI II CICLO 2019/2020

ESAME DI STATO SECONDO CICLO 2019/2020

Riunioni territoriali di coordinamento

modalità telematica

PROVINCIA DI POTENZA: 04/06/2020

PROVINCIA DI MATERA: 05/06/2019

ORE 15,30-18,30

A CURA DEI DIRIGENTI TECNICI

Valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti

Il collegio dei docenti integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell'offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito. (principio generale per il corrente anno scolastico)

Valutazione nella secondaria di II grado - classi non terminali

Le deroghe:

Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122

Non sono dunque richiesti:

- un voto in comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.
- la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato

Inoltre non è previsto l'istituto della sospensione del giudizio

Modalità di valutazione:

Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica **effettivamente svolta, in presenza o a distanza**, utilizzando l'intera scala di **valutazione** in decimi. ***Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale (e nei prospetti generali da pubblicare sull'albo on line della istituzione scolastica, quindi «albo telematico» e non «albo materiale»***)

Possibilità di non ammettere l'alunno alla classe successiva:

Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe **non siano in possesso di alcun elemento** valutativo relativo all'alunno, **per cause** non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, **bensì a** situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, **già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico**, il consiglio di classe, con **motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere** l'alunno alla classe successiva. (......)

Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dallo scrutinio finale emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Piano di apprendimento individualizzato:

Per gli alunni ammessi alla classe successiva **in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi**, il consiglio di classe predispone un **piano di apprendimento individualizzato** in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.

Attribuzione del credito scolastico:

Per l'attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo 62/2017 (tabella di cui all'allegato A). **Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6.**

Integrazione del credito scolastico:

Per gli studenti ammessi alla classe successiva con media inferiore a 6 è prevista la **possibilità di integrarlo** «con riferimento all'allegato A del Decreto legislativo e **relativamente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato (raggiungimento obiettivi)**»; la stessa possibilità di integrazione è «consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti». (max 1 punto ma senza scrutinio integrativo)

Disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali

Per gli alunni con disabilità certificata si procede alla valutazione **sulla base del piano educativo individualizzato**, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. **Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato.**

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati e per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico **piano didattico personalizzato**, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. **Per tali alunni il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato.**

Situazioni particolari

Agli alunni per i quali le famiglie, a qualsiasi titolo, abbiano **formalmente** comunicato all'istituzione scolastica di iscrizione il ritiro dalle lezioni entro il 15 marzo 2020, **non è consentito** il reintegro in classe per l'anno scolastico 2019/2020.

Per gli alunni che siano stati oggetto di **rientro anticipato da esperienze di mobilità internazionale individuale**, il consiglio di classe, al fine di procedere al **riallineamento** del percorso dell'alunno con quello della classe di appartenenza, tiene conto degli apprendimenti, nonché delle competenze trasversali e interculturali acquisite nel corso

dell'esperienza all'estero, **ancorché non certificate formalmente dalla scuola di provenienza**, individuando forme e strumenti per procedere alla loro **valorizzazione** e formale definizione, **valutando** la possibilità di redigere **il piano di apprendimento individualizzato** per l'eventuale recupero e integrazione degli apprendimenti. Per gli alunni che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di Cura, lo scrutinio finale è a cura dei docenti dei corsi ospedalieri ovvero dei docenti di classe **in base al periodo di frequenza temporalmente più rilevante**. Tali modalità di valutazione si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.

Piano di integrazione degli apprendimenti

Premessa:

*I Consigli di classe **hanno aggiornato** le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale.*

Di conseguenza, ora :

I Consigli di classe **individuano** le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un **piano di integrazione degli apprendimenti**. *Si tratta di individuare, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali non affrontati o che necessitano di approfondimento.*

Nel caso di trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è **trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione.**

Attività relative al Piano di integrazione degli apprendimenti e al Piano di apprendimento individualizzato

Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato:

- costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020;
- integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021;
- sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di **flessibilità didattica e organizzativa** e facendo convergere **sul** prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.

*P.A.I.: per le discipline non più impartite nella classe successiva il consiglio di classe predispone comunque il percorso di recupero nel piano di apprendimento individualizzato; del raggiungimento o del mancato raggiungimento dei relativi obiettivi di apprendimento **si terrà conto** nella valutazione finale dell'anno scolastico 2020/2021 secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti.*

Esami di idoneità e integrativi

Gli esami **di idoneità** in tutti i gradi scolastici, ivi **compresi** gli esami di cui all' articolo 10 (esami di idoneità nel primo ciclo; esami di idoneità per gli alunni delle non paritarie) e all'articolo 23 (caso della istruzione parentale) del Decreto legislativo 62/2017, nonché gli **esami integrativi** nella scuola secondaria di secondo grado sono svolti, **in presenza, entro** il 1° settembre 2020 o **comunque entro** l'inizio della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11 del Decreto legislativo 62/2017. (è di imminente emanazione una OM su esami di idoneità, esami integrativi, sessione straordinaria esami di Stato)

Percorsi di istruzione per gli adulti

Per coloro che frequentano i percorsi di istruzione per gli adulti presso i CPIA, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, ivi compresi i percorsi attivati presso gli istituti di prevenzione e pena, **la valutazione finale degli apprendimenti è effettuata**, in deroga a quanto previsto dal citato decreto, **ai sensi della presente ordinanza, tenendo conto del Patto formativo individuale e sulla base delle attività didattiche svolte anche a distanza.**

La sessione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio mercoledì 17 giugno 2020 alle ore 8:30, con l'avvio dei colloqui.

Sono ammessi, in qualità di candidati interni, gli studenti **iscritti** all'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, **anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2 del d.lgs. 62/2017** (frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato; prove Invalsi; PCTO; almeno 6 in ogni disciplina, a meno di una, e in comportamento). L'ammissione all'esame di Stato è disposta, **in sede di scrutinio finale**, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o dal suo delegato.

L'esito della valutazione è reso pubblico, riportando all'albo (on line) dell'istituto sede d'esame il voto di ciascuna disciplina (.....) e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura **"ammesso". Sono fatti salvi i provvedimenti di non ammissione emanati.**

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all'Esame di Stato

Media dei voti	Fasce di credito classe quinta
$M < 5$	9-10
$5 \leq M < 6$	11-12
$M = 6$	13-14
$6 < M \leq 7$	15-16
$7 < M \leq 8$	17-18
$8 < M \leq 9$	19-20
$9 < M \leq 10$	21-22

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Credito conseguito	Credito convertito ai sensi dell'allegato A al D. Lgs. 62/2017	Nuovo credito attribuito per la classe terza
3	7	11
4	8	12
5	9	14
6	10	15
7	11	17
8	12	18

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Credito conseguito	Nuovo credito attribuito per la classe quarta
8	12
9	14
10	15
11	17
12	18
13	20

I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.

Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito («ottisti»), il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe, per la classe quinta non frequentata, nella misura massima prevista per lo stesso, pari a ventidue punti.

Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello:

a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico;

b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell'Allegato A della Ordinanza Ministeriale. Il credito così ottenuto è moltiplicato per due e assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 39 punti.

c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi della tabella C all'allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 21 punti;

Effettuazione delle prove d'esame in videoconferenza

*1. I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque **impossibilitati** a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, **inoltrano** al dirigente scolastico prima dell'insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d'esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – dispone la modalità d'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.*

2. La modalità d'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona è

utilizzata anche per gli esami di Stato delle **sezioni carcerarie**, qualora **risulti impossibile** svolgere l'esame in presenza.

Documento del consiglio di classe

Entro il **30 maggio 2020** il consiglio di classe ha elaborato un documento che **esplicita** i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, **nonché** ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ha ritenuto utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. Il documento **illustra inoltre**:

- a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell'offerta formativa;
- b) i **testi** oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano durante il quinto anno che **saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale**;
- c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (**DNL**) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.

Per le classi **articolate**, il documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.

Il documento del consiglio di classe è stato pubblicato all'albo dell'istituto. **La commissione si attiene ai contenuti del documento nell'espletamento della prova di esame.**

Commissioni d'esame

Le commissioni d'esame sono costituite da due **sottocommissioni** (nella OM 2019 si usava il termine classi/commissioni), costituite ciascuna da **sei** commissari appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con **presidente esterno** unico per le due sottocommissioni.

Nei licei musicali, ai fini dello svolgimento della prova orale, con riguardo alla parte relativa allo strumento, la (sotto)commissione si avvale, ove già non presenti in (sotto)commissione, dei relativi docenti di classe. Le nomine sono effettuate dal presidente della commissione in sede di riunione plenaria, affisse all'albo dell'istituzione scolastica e comunicate al competenteUSR. I suddetti docenti offrono elementi di valutazione, ma non partecipano all'attribuzione dei voti.

Sostituzione dei componenti delle commissioni

Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse **sin dall'insediamento** e dalla riunione preliminare, sono disposte dal dirigente scolastico nel caso dei componenti, dall'USR nel caso dei presidenti. Il dirigente scolastico, nel caso di sostituzione di un componente, procede secondo il seguente **ordine di priorità**:

a) *individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l'istituzione scolastica sede d'esame;*

b) individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l'istituzione scolastica sede d'esame;

c) individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato;

d) individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato;

e) **nel solo caso in cui non sia possibile** individuare i docenti di cui alle precedenti lettere, individuazione e nomina di docente di **altra disciplina** secondo il seguente ordine di priorità:

i. docente del consiglio di classe corrispondente alla sottocommissione;

ii. docente in servizio presso l'Istituzione scolastica sede d'esame;

iii. docente cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato.

Lo svolgimento dei **colloqui esige la presenza** di tutti e 7 i componenti della sottocommissione. Nell'ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei commissari, **sono interrotte tutte le operazioni d'esame relative al giorno stesso**. In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è **tempestivamente** sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame.

Qualora si assenti **il presidente**, sempre per un tempo non superiore a un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell'intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.

L'assenza temporanea dei componenti della commissione deve riferirsi a casi di legittimo impedimento documentati e accertati.

Riunione plenaria e operazioni propedeutiche

Il presidente e i commissari delle due classi abbinata si riuniscono in **seduta plenaria** presso l'istituto di assegnazione lunedì 15 giugno 2020 alle ore 8:30. Il presidente o, in sua assenza, il componente più anziano di età, **dopo aver verificato** la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi dei componenti eventualmente assenti all'USR, se l'assenza riguarda il presidente, ovvero al dirigente scolastico, se l'assenza riguarda un commissario. Nella riunione plenaria il presidente, sentiti i componenti ciascuna sottocommissione, fissa i tempi e le modalità di **effettuazione delle riunioni preliminari delle singole sottocommissioni**. Il presidente, durante la riunione plenaria, sentiti i componenti di ciascuna sottocommissione, **individua e definisce gli aspetti organizzativi** delle attività delle sottocommissioni determinando, in particolare, **in base a sorteggio**, l'ordine di precedenza tra le due sottocommissioni (*per i colloqui*) e, all'interno di ciascuna di esse, quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, **non può essere superiore a cinque**, salvo motivata esigenza organizzativa.

Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che **abbiano in comune uno o più commissari** concordano le date di inizio dei colloqui **senza** procedere a sorteggio della classe. Nel caso di (sotto)commissioni **articolate** su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono discipline diverse o, in particolare, lingue straniere diverse, **aventi commissari interni che operano separatamente**, o nel caso di strumenti musicali diversi, il presidente **fissa** il calendario dei lavori in modo da determinare l'ordine di successione **tra i diversi gruppi** della classe per le operazioni di conduzione dei colloqui e valutazione finale. Il presidente determina il calendario **definitivo** delle operazioni delle due sottocommissioni abbinata, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni di cui eventualmente facciano parte quali commissari i medesimi docenti. Nelle sottocommissioni cui sono assegnati candidati che hanno frequentato corsi d'istruzione in ospedale o in luoghi di cura per una durata **prevalente** rispetto a quella nella classe di appartenenza, il presidente organizza la riunione plenaria con la presenza **anche** dei docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi e che **siano stati nominati** commissari nelle commissioni stesse.

Nella compilazione dei verbali la sottocommissione utilizza l'applicativo "Commissione web", salvo motivata impossibilità.

Al termine della riunione plenaria, mediante affissione all'albo (on line) dell'istituto sede d'esame il presidente della commissione dà notizia del calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione.

Riunione preliminare della sottocommissione

Per garantire la funzionalità della sottocommissione in tutto l'arco dei lavori, il presidente **può** delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, **ove possibile** unico per le due sottocommissioni. Il presidente sceglie un commissario quale segretario di **ciascuna sottocommissione**, il quale ha, in particolare, compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle due sottocommissioni sarà riportato nella verbalizzazione di entrambe le sottocommissioni abbinate.

Tutti i componenti la **sottocommissione** dichiarano obbligatoriamente per iscritto:

- a) se nell'anno scolastico 2019/2020 abbiano o meno istruito privatamente uno o più candidati;
- b) se abbiano o meno rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di coniugio, convivenza di fatto o unione civile.

Nei casi di dichiarazione **affermativa**, il presidente comunica le situazioni al dirigente scolastico il quale provvede alle sostituzioni secondo i criteri fissati dalla OM e le trasmette all'USR. L'USR provvede in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino nella stessa situazione.

*Il presidente della commissione può disporre motivate **deroghe** alle incompatibilità di cui alla lettera b) (.....)*

Nella **seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive**, la **sottocommissione** prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati. In particolare **esamina**:

- a) l'elenco dei candidati e la documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi **al fine** dello svolgimento del colloquio;
- b) le domande di ammissione all'esame dei candidati interni che chiedono di usufruire dell'abbreviazione per merito, con allegate le attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché l'attestazione in cui si indichi l'assenza di giudizi di non ammissione alla classe successiva nei due anni predetti e l'indicazione del credito scolastico attribuito;
- c) la copia dei verbali delle operazioni relative all'attribuzione e alla motivazione del **credito scolastico**;
- d) **il documento del consiglio di classe**;
- e) il documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità ai fini degli adempimenti previsti, in particolare individuando gli studenti con disabilità che sostengono l'esame con le **prove differenziate non equipollenti (attestato di credito formativo anziché diploma)**.
- f) l'eventuale documentazione relativa ai candidati con (DSA), individuando gli studenti che sostengono l'esame con le **prove differenziate non equipollenti (esonero dalle lingue straniere-> attestato di credito formativo anziché diploma)**.

Il presidente della commissione, **in sede di esame della documentazione** relativa a ciascun candidato:

- a) qualora rilevi irregolarità insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio III della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, cui compete l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso, i candidati sostengono la prova d'esame con riserva;
- b) qualora rilevi irregolarità sanabili da parte dell'istituto sede d'esame, invita il dirigente scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe;
- c) qualora rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato, invita quest'ultimo a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.

In sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce, altresì:

- a) le modalità di conduzione del colloquio ai sensi della OM;
- b) i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti, in considerazione del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta (ai sensi dell'art. 1, comma 6 del d.l. 22/2020) nonché per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti;

c) i criteri per l'attribuzione della lode che la sottocommissione, all'unanimità, può attribuire a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire del punteggio integrativo a condizione che: 1) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe; 2) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d'esame.

Prova d'esame

Consiste in un colloquio che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. Nel corso di tale colloquio il candidato dimostra:

- a) di aver **acquisito** i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando **anche la lingua straniera**;
- b) di saper analizzare criticamente e **correlare al** percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, **le esperienze** svolte nell'ambito dei PCTO;
- c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di "Cittadinanza e Costituzione" declinate dal consiglio di classe.

La sottocommissione provvede alla predisposizione dei **materiali** prima di ogni giornata di colloquio, **per i relativi candidati** (in pratica **assegnazione** la mattina stessa dei colloqui, prima del loro inizio.....).

Come lo scorso anno il materiale è **costituito** da

un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la **trattazione dei nodi concettuali** caratterizzanti le diverse discipline e del **loro rapporto interdisciplinare**. **Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati**, la sottocommissione **tiene conto** del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, **con riguardo anche** alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, **nel rispetto delle Indicazioni nazionali o delle Linee guida**.

Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d'esame

L'esame è così articolato e scandito:

a) discussione di un **elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta** (*D.M. 28 del 30 01 2020*). La tipologia dell'elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L'argomento è **assegnato** a ciascun candidato **su indicazione** dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi **possono scegliere se** assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. L'elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno (*se non trasmesso si procederà comunque alla discussione ma se ne terrà conto in sede di valutazione*). Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la

discussione è **integrata** da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, della durata massima di 10 minuti.

Per i licei coreutici, **il consiglio di classe**, sentito lo studente, **valuta l'opportunità** di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati;

b) discussione di **un breve testo**, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e **ricompreso nel documento del consiglio di classe**;

c) analisi, da parte del candidato, **del materiale scelto** dalla (sotto)commissione;

d) **esposizione** da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell'esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;

e) **accertamento** delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a "Cittadinanza e Costituzione".

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (**DNL**) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio **può** accertarle **qualora** il docente della disciplina coinvolta faccia parte della (sotto)commissione di esame.

La (sotto)commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata complessiva **indicativa di 60 minuti**.

Nei percorsi di **secondo livello dell'istruzione per adulti**, il colloquio si svolge secondo le modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni:

a) i candidati, **il cui percorso di studio personalizzato (PSP)**, definito nell'ambito del patto formativo individuale (PFI), **prevede**, nel terzo periodo didattico, **l'esonero** dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a **interesse discipline**, **possono** – a richiesta – **essere esonerati** dall'esame su tali discipline nell'ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la commissione **propone** a tali candidati di **analizzare** testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri **delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato**;

b) per i candidati **che non hanno svolto i PCTO**, la parte del colloquio a essi dedicata è condotta **in modo** da valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla **sua storia professionale e individuale**, quale emerge **dal patto formativo individuale**, e da favorire una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell'apprendimento permanente. A tal riguardo, il colloquio può riguardare la discussione di **un progetto di vita e di lavoro** elaborato dall'adulto nel corso dell'anno.

La (sotto)commissione dispone di **quaranta punti** per la valutazione del colloquio. La (sotto)commissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato **nello stesso giorno** nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall'intera (sotto)commissione (**.....**), compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti nell'allegato B (Griglia di valutazione della prova orale) .

Per le sezioni di istruzione tecnica ove è attivato il progetto EsaBac Techno, le prove di cui al decreto EsaBac Techno **sono sostituite** da una prova orale in Lingua, cultura e comunicazione francese e una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese. Della valutazione delle due prove orali si tiene conto nell'ambito della valutazione generale del colloquio (riconducendosi agli indicatori della griglia nazionale). La (sotto)commissione **può assegnare** ai candidati un tempo aggiuntivo rispetto ai 60 minuti, **ove necessario. Ai soli fini del Baccalauréat,** la (sotto)commissione esprime in **ventesimi** il punteggio per ciascuna delle due predette prove orali (allo scopo si può deliberare una apposita griglia in ventesimi). Il punteggio **globale dell'esame EsaBac Techno** risulta dalla **media aritmetica** dei voti ottenuti nelle specifiche prove orali. Per il rilascio del **diploma** di *Baccalauréat*, il candidato deve aver avuto nei relativi esami **un punteggio globale di almeno 12/20**, che costituisce la soglia della sufficienza.

Esame dei candidati con disabilità

Il **consiglio di classe stabilisce** la tipologia della prova d'esame, **se con valore equipollente** (*ma nel diploma non verrà fatto riferimento alla prova equipollente*) **o non equipollente** (*nel tabellone non dovrà essere fatto riferimento alla prova non equipollente*) , in coerenza con quanto previsto all'interno del piano educativo individualizzato (PEI).

Il **consiglio di classe**, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, **in ragione del PEI, allo svolgimento dell'esame in modalità telematica (videoconferenza o altro), qualora l'esame in presenza, **anche** per effetto dell'applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse **inopportuno o di difficile attuazione**.**

In caso di esigenze sopravvenute dopo l'insediamento della commissione con la riunione plenaria, all'attuazione di quanto sopra **provvede il presidente**, sentita la sottocommissione.

Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d'esame, la (sotto)commissione **può** avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e le **eventuali** altre figure a supporto dello studente con disabilità **sono nominati dal presidente** della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione.

Le (sotto)commissioni correlano, **ove necessario**, al PEI gli indicatori della griglia di valutazione **in caso di prova equipollente**, attraverso la formulazione di specifici descrittori.

L'attestato di credito formativo verrà rilasciato anche ai disabili che non partecipano agli esami e non solo a quelli che sostengono una prova d'esame non equipollente.

Agli studenti, **ammessi** dal consiglio di classe a svolgere **nell'ultimo anno** un percorso di studio conforme alle **Linee guida o alle Indicazioni nazionali** e a sostenere l'esame

di Stato, è attribuito il credito in base alla **tabella C** sulla scorta dei voti conseguiti in tale scrutinio. **Mentre** per il terzultimo e penultimo anno è attribuito un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI.

Esame dei candidati con DSA

La (sotto)commissione d'esame, **sulla base del PDP** e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d'esame. Nello svolgimento della prova d'esame, i candidati con DSA possono utilizzare, **ove necessario**, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e che siano già stati impiegati in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che sia pregiudicata la validità della prova. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle presenti condizioni conseguono il **diploma** conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

Le (sotto)commissioni correlano, **ove necessario**, al PDP gli indicatori della griglia di valutazione, attraverso la formulazione di specifici descrittori.

I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera (*quindi non con l'esonero dalle lingue straniere*), sostengono la prova d'esame nelle forme previste dalla presente ordinanza e, in caso di esito positivo, conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Assenze dei candidati. Sessione straordinaria

Ai candidati che, a seguito di **assenza per malattia** da accertare con visita fiscale o **dovuta a grave** documentato motivo riconosciuto tale dalla commissione, **si trovano nell'assoluta impossibilità di partecipare**, anche in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona, alla prova d'esame **nella data prevista, è data facoltà** di sostenere la prova stessa **in altra data entro il termine di chiusura** dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione.

Qualora non sia assolutamente possibile sostenere la prova d'esame entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i candidati in questione possono chiedere di sostenere la prova in un'apposita **sessione straordinaria** producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all'assenza.

La sottocommissione, **una volta deciso in merito alle istanze**, dà comunicazione agli interessati e all'USR competente. Il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti USR fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in **sessione straordinaria**.

Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi

Ciascuna sottocommissione d'esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all'elaborazione dei relativi atti **subito dopo la conclusione dei colloqui relativi alla medesima sottocommissione**.

A ciascun candidato è assegnato un **punteggio finale complessivo in centesimi**, che è il risultato della **somma** dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti, dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di sessanta punti ed **eventualmente** del punteggio integrativo fino ad un massimo di cinque punti (**fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi**). Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame di Stato è di **sessanta centesimi**.

I presidenti delle commissioni sono competenti al rilascio dei diplomi; nel caso in cui gli stessi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame a provvedere alla compilazione, alla firma e alla consegna dei diplomi stessi.

Per i candidati che hanno superato l'esame EsaBac techno, le istituzioni scolastiche producono il certificato provvisorio attraverso il sistema SIDI.

Gli istituti scolastici di istruzione secondaria di secondo grado rilasciano, per tutti i percorsi di studio, insieme al diploma, il Supplemento Europass al certificato. I Supplementi sono resi disponibili alle scuole nell'apposita area SIDI Gestione alunni - Esami di Stato - Adempimenti finali.

Pubblicazione dei risultati

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è **pubblicato**, al termine delle operazioni finalizzate alla valutazione finale e all'elaborazione dei relativi atti, all'albo dell'istituto sede della **sottocommissione**, con la sola indicazione della dicitura

“Non diplomato” nel caso di **mancato** superamento dell’esame stesso. Il punteggio finale è riportato, **a cura della sottocommissione**, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d’esame. L’esito della parte specifica dell’esame **EsaBac techno**, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione, con la **formula**: “Esito EsaBac techno: punti...” in caso di risultato positivo; con la sola indicazione “Esito EsaBac techno: esito negativo” nel caso di **mancato** superamento dell’esame relativo a detta parte specifica.

Svolgimento dei lavori in modalità telematica

Nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori delle commissioni e le prove d’esame potranno svolgersi in **videoconferenza o altra modalità telematica sincrona**.

Qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame, o successivamente il presidente della commissione, ravvisi l’impossibilità di applicare le **misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola**, comunica tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni.

Nei casi in cui uno o più commissari d’esame **siano impossibilitati** a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, **in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica**, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in **videoconferenza** o altra modalità telematica sincrona. Nei verbali è riportato **l’eventuale** svolgimento di una o più riunioni o esami in modalità telematica.

Il dirigente scolastico, sulla base delle documentazioni mediche prodotte dagli **interessati**, **identifica i docenti che**, in quanto “**lavoratori fragili**” (*rispetto al contagio da Covid-19*), debbono poter utilizzare la **videoconferenza** o altra modalità telematica sincrona per la partecipazione agli esami. **L’individuazione dei «lavoratori fragili»** può essere effettuata anche dal **medico di base**, qualora non sia possibile ricorrere al **medico competente** o ai servizi ASL. **Il dirigente comunicherà** l’elenco dei suddetti lavoratori al presidente di commissione per l’adozione delle misure sopracitate. **Il presidente opera comunque** nei casi che sopravvengono dall’insediamento della Commissione al fine di garantire la continuità dei lavori della stessa.

Disposizioni comuni sulle verbalizzazioni

Per tutte le **operazioni connesse alla valutazione finale e agli esami del primo e del secondo ciclo**, relativamente alla **firma degli atti** nel caso di effettuazione delle attività e delle riunioni con **modalità a distanza**, **si raccomanda di utilizzare procedure che consentano di acquisire e conservare traccia della presenza e del consenso dei docenti eventualmente connessi**, **tramite registrazione della fase di approvazione delle delibere** (utilizzando la condivisione dello schermo e l’acquisizione del consenso espresso dei docenti con chiamata nominale). **In ogni caso il dirigente scolastico o il presidente di commissione potrà procedere**, a seconda dei casi, **a firmare** (con firma elettronica o con firma autografa) **a nome del consiglio di classe, della sottocommissione, della commissione e/o dei docenti connessi in remoto.**

Disposizioni organizzative

I **Dirigenti preposti agli USR dispongono, ove necessario**, lo svolgimento degli esami di Stato in modalità telematica nella regione di pertinenza, con riguardo alle specifiche situazioni territoriali, **sulla base dei monitoraggi svolti** dalle Regioni e dalle Province autonome e dei correlati provvedimenti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e dal decreto del Ministro della sanità, 30 aprile 2020.

Esortazione

Si raccomanda, ai Dirigenti scolastici e ai Presidenti, una attenta **lettura e applicazione** del *Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell'esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado. E' opportuno che i Dirigenti scolastici carichino tale documento, unitamente all'allegato modello di autocertificazione, anche sulla piattaforma DAD.*

Candidati esterni

Ai sensi dell'articolo 1, comma 7 del d.l. 22/2020, l'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2 del d.lgs. 62/2017 , le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 2020. Le disposizioni specifiche concernenti l'esame di Stato per il secondo ciclo di istruzione dei candidati esterni, nell'ambito della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del citato Decreto legislativo, sono adottate con specifica ordinanza, fermo restando quanto previsto dalla presente ordinanza.

La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalla OM (**quindi solo colloquio**).

Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del citato Decreto legge l'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato è **disposta anche in mancanza dei requisiti** di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo del Decreto legislativo (**prove Invalsi e PCTO**).

A ogni singola sottocommissione non possono essere complessivamente assegnati più di trentacinque candidati.

Ammissione all'esame di Stato dei candidati esterni

Ogni candidato esterno (privatista) deve sostenere l'esame preliminare.

«Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto».

Se non ha diploma (vecchio o nuovo ordinamento) sostiene l'esame preliminare sulle materie del V anno e su quelle degli anni per i quali non è fornito di promozione/idoneità alla classe successiva; se proviene dal vecchio ordinamento (o da un diverso corso di studi) dovrà inoltre sostenere prove integrative su materie e conoscenze-abilità-competenze introdotte dal nuovo ordinamento (o non coincidenti col corso di studi di provenienza) per gli anni per i quali è fornito di promozione/idoneità alla classe successiva.

Se è fornito di diploma (vecchio o nuovo ordinamento) sostiene l'esame preliminare sulle materie e sulle conoscenze-abilità-competenze **non coincidenti** col corso di studi precedentemente seguito, relativamente sia al V anno che agli anni precedenti;

se il diploma posseduto è quadriennale allora le materie del V anno vanno fatte tutte (ad esempio liceo artistico vecchio ordinamento → liceo artistico nuovo ordinamento).
Ai candidati esterni **il credito scolastico** è attribuito dal consiglio di classe, davanti al quale sostengono l'esame preliminare, **sulla base della documentazione del percorso scolastico e dei risultati delle prove preliminari.**

Il punteggio attribuito quale credito scolastico è pubblicato all'albo dell'istituto sede d'esame.

Il credito per il V anno è attribuito usando la tabella C, di cui all'allegato A della OM, sulla base delle prove preliminari relative al V anno.

Per l'attribuzione dei crediti scolastici relativi al III e/o al IV anno:

- 1)Se il candidato svolge prove preliminari anche su III e/o IV anno allora si usa la tabella D.
- 2)Se è fornito di promozione o idoneità (conseguita anche tramite precedenti esami preliminari) allora il credito scolastico posseduto va convertito usando le tabelle A e/o B; nel caso in cui il candidato non è in possesso di credito allora si usa la tabella D in base ai risultati a suo tempo conseguiti.
- 3)Se il candidato ottenne l'ammissione/idoneità alla V classe , da parte di una commissione di esame di maturità/Stato, ma non è in possesso di promozioni o idoneità allora si attribuiscono dodici punti per la classe quarta e undici punti per la classe terza.

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione all'Esame di Stato

Media dei voti	Fasce di credito classe terza	Fasce di credito classe quarta
$M < 6$	---	---
$M = 6$	11-12	12-13
$6 < M \leq 7$	13-14	14-15
$7 < M \leq 8$	15-16	16-17
$8 < M \leq 9$	16-17	18-19
$9 < M \leq 10$	17-18	19-20

LE SLIDE SARANNO PUBBLICATE AL LINK
<https://bit.ly/2U35htE>

GIA' INVIATO DALL'ING. COSTANTE SULLA CHAT DEL
GRUPPO «Emergenza COVID 19-DS»

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

ISP. NICOLA CAPUTO

CELLULARE 3478174901

E-mail:

nicola.caputo14@istruzione.it